



Fatturazione Elettronica Semplificazione

D.L n.119 del 23 ottobre 2018 2018
convertito in legge il 28 novembre 2018

Presentazione:
Dott. Giovanni Di Mauro
Amministratore unico
Plurima Software Srl

Articolo 10 (sanzioni non applicate o ridotte)

1. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti:
 - a) Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti: non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;
 - b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.
2. Per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano fino al 30 settembre 2019

In sintesi: Fino al 30 giugno 2019

niente sanzioni se la FE è emessa entro il 15 del mese successivo

Sia immediate che differite

Articolo 11 (10 giorni per le fatture immediate)

1. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, dopo la lettera g) è inserita la seguente: « g-bis) data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura; »;
 - b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: « La fattura è emessa entro dieci giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6. ».
2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019.

In sintesi: dal 1° luglio 2019

10 giorni per emettere le fatture immediate
obbligo di indicare la data della operazione

Articolo 12 (annotazione delle fatture emesse)

1. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il primo comma è sostituito dal seguente:
 - a) Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.
 - b) Le fatture di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.

In sintesi: annotazione entro il 15 del mese successivo
apposito registro
in ordine di numerazione

Da notare: data di riferimento è la data dell'operazione e non della fattura.
Quindi, data: DDT, prestazione o incasso.

Articolo 13 (annotazione fatture acquisti)

1. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo comma, le parole « Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 e deve annotarle in apposito registro » sono sostituite dalle seguenti: « Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17, »;
 - b) al secondo comma, le parole « il numero progressivo ad essa attribuito, » sono soppresse

In sintesi: fine del numero di protocollo sulle fatture acquisti
e sul relativo registro

Articolo 14 (detrazione dell'iva)

1. Nell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:
 - a) Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.

In sintesi: detraibilità delle fatture nel mese dell'operazione se registrate entro il 15 del mese successivo
No se a cavallo di anno

FAQ Agenzia delle entrate

Come dobbiamo trattare le fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico, ma cartacee oppure via e-mail?

L'obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all'art. 1, comma 916, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205), per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto, il momento da cui decorre l'obbligo è legato all'effettiva emissione della fattura.

Nel caso rappresentato, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all'obbligo della fatturazione elettronica.

Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica.

In sintesi: Ok alle fatture cartacee datate 2018 anche se ricevute nel 2019
Elettronica se emessa nel 2019 anche se si riferisce a fattura ricevuta nel 2018

FAQ Agenzia delle entrate

E' possibile trasmettere al SdI la fattura emessa entro il termine della scadenza della liquidazione iva periodica? ad esempio, incasso il corrispettivo il 20 gennaio 2019, trasmetto la fattura entro il 15 febbraio 2019, con data documento (data emissione) 20 gennaio, registro la fattura nel registro Iva acquisti con competenza gennaio, verso l'Iva pagata correttamente il 16 febbraio?

Si, l'esempio riportato nel quesito è corretto limitatamente alle operazioni effettuate nel primo semestre 2019 per le quali non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo n.127 del 2015.

In sintesi: fino al 30 giugno 2019 nessuna sanzione per le fatture emesse o inviate entro il 15 del mese successivo

Grazie per l'attenzione

Plurima s.r.l.
S o f t w a r e